AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO TENUTO DA ASP DI SOGGETTI QUALIFICATI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE AUTORIZZATE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI, NEOMAGGIORENNI E MADRI ANCHE MINORENNI CON BAMBINI.

FOGLIO CONDIZIONI

1. REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI

I requisiti di seguito indicati costituiscono elementi minimi, la cui presenza è considerata condizione indispensabile ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate.

L'apertura e la gestione delle strutture residenziali per minori, ivi comprese le strutture per gestanti e per madri con bambino e le residenze di transizione, indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti, sono soggette **all'autorizzazione al funzionamento** da parte del Comune di ubicazione della struttura ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazionedel sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii. L'autorizzazione deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività. Deve essere trasmessa ad ASP in sede di istanza di iscrizione all'elenco delle strutture. Il gestore si impegna ad informare l'ASP in caso di revoche, sospensioni o modifiche dei contenuti di dette autorizzazioni.

Elemento preferenziale è che le strutture siano collocate nella Regione Emilia Romagna e nelle Regioni limitrofe, nel **raggio di 150 Km dal Comune di Argenta.**

Le comunità devono perseguire obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti del minore o del neomaggiorenne, sull'ascolto e partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda favorendo, qualora possibile, relazioni significative tra i ragazzi e tra essi e i genitori, agevolando in particolare le relazioni tra fratelli laddove abbiano un significato positivo e favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente sul territorio.

Le comunità inoltre dovranno collaborare con il Servizio minori di ASPEMS nell'armonizzare il **progetto educativo o educativo-integrato** con il progetto quadro del servizio, nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia d'origine e più in generale nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza del minore.

Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di strutture previste dalla disciplina regionale vigente in Emilia Romagna: il gestore dovrà indicare la tipologia di afferenza della/e propria/e struttura/e.

1.1 STRUTTURA DI TIPO FAMILIARE.

Comunità Familiare.

Tipologia: la comunità familiare è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo.

La comunità familiare può svolgere funzioni di pronta accoglienza.

Accoglienza: minorenni da zero a diciassette anni, prioritariamente indicata per bambini nella fascia di età sei/undici anni.

Capacità ricettiva: sei posti, più due posti dedicati alla pronta accoglienza. Deroga possibile in caso di fratelli, fino al numero massimo di dieci minorenni, compresi i figli minorenni degli adulti residenti.

Rapporto numerico: un adulto accogliente o educatore in turno ogni quattro ospiti presenti. Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti.

Se, per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l'educatore delle comunità socioeducative e di pronta accoglienza. L'educatore può essere sostituito da un terzo adulto accogliente convivente.

Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi, oppure, là dove presente, dell'educatore della comunità.

Gli adulti conviventi assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. Ad essi fanno riferimento le figure di supporto, nonché l'eventuale personale dipendente.

• Comunità Casa-famiglia Multiutenza.

Tipologia: la comunità casa-famiglia multiutenza è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà e ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo.

La particolare dimensione di ospitalità estesa, che caratterizza la comunità casa-famiglia, deve comunque salvaguardare la primaria finalità del benessere dei bambini e dei ragazzi ospitati, in relazione alle loro problematiche e a quelle degli altri ospiti.

La comunità casa-famiglia può svolgere funzioni di pronta accoglienza per bambini e ragazzi.

Accoglienza: bambini e adolescenti da zero a diciassette anni e/o adulti in difficoltà.

È una struttura socioeducativa residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui bambini ed adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni

Considerate le esigenze evolutive dei bambini e ragazzi in difficoltà, la comunità casa-famiglia, in accordo con i servizi, presta particolare attenzione nel raccordare l'accoglienza delle persone adulte con la necessità di garantire la tutela del preminente interesse del minore.

Capacità ricettiva: la comunità casa-famiglia che accoglie minori può ospitare fino ad un massimo di sei persone. Tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza. Vi può essere deroga nelcaso di accoglienza di fratelli o sorelle. Comunque, non potranno coabitare assieme agli adulti accoglienti più di altre dieci persone complessivamente, inclusi i figli minori della coppia. Sono esclusi dal conteggio le figuredi supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti.

Rapporto numerico: deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità casa- famiglia e durante le attività esterne, un adeguato rapporto numerico. Tale rapporto è pari almeno ad un adulto accogliente o educatore (in turno) ogni quattro accolti (minori o adulti che siano) o figli minori.

Se per garantire il rispetto del rapporto numerico la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per il personale all'educatore delle comunità educativee di pronta accoglienza, o da un terzo adulto accogliente convivente.

Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi e accoglienti, oppure là dove presente, dell'educatore della comunità.

Gli adulti accoglienti assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. Ad essi fanno riferimento le figure di supporto nonché l'eventuale educatore; rappresentano la comunità nelle varie sedi tecniche di confronto.

1.2 STRUTTURE EDUCATIVE.

• Comunità Educativa Residenziale.

Tipologia: la Comunità educativa residenziale, pur garantendo accoglienza di tipo familiare è caratterizzata dauno spiccato intervento educativo di carattere professionale.

Accoglienza: bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. I bambini con meno di sei anni possono essere ospitati eccezionalmente nel caso si tratti di fratelli accolti o in caso di emergenza. In tal caso, per tutta la durata della permanenza di bambini, viene sospesa la pronta accoglienza. In ogni caso, l'accoglienza di bambini e preadolescenti dai sei ai dodici anni dovrà essere prevista e specificamente regolamentata dalla Carta dei servizi.

Capacità ricettiva: la comunità educativa può ospitare per progetti di accoglienza continuativa fino a dieci minori oltre ai quali è possibile attivare, con adeguata integrazione di personale, fino ad un massimo di ulteriori due posti anche in pronta accoglienza. Tale disponibilità deve essere specificata nella Carta dei Servizi.

Rapporto numerico: deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico pari almeno a una unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le équipe delle comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori accolti secondo il capitolo 8.2.1-parte III della D.G.R. 19

dicembre 2011, n.1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" integrato con le modifiche apportate dalla D.G.R. 14 luglio 2014, n. 1106, dalla D.G.R. 25 luglio 2016, n. 1153, dalla D.G.R. 25 marzo 2019, n. 425, nel rispetto dei rapporti di impiego e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali per quanto riguarda la turnazione.

Comunità Residenziale Educativa Integrata.

Tipologia: questa comunità svolge principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio. Può accogliere bambini e preadolescenti o in alternativa adolescenti, con disturbi psico-patologici che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie di cui alla D.G.R. 911/2007, o che presentanorilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento in seguito a:

- traumi e sofferenze di natura psicologica e fisica dovuti a violenze subite od assistite;
- prolungata permanenza in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente disfunzionali che coinvolgono il minore;
- situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale determinata da profonde insufficienze delle competenze personali e genitoriali delle figure parentali.

Le difficoltà sono di entità tale da non potere essere superate con i soli interventi ambulatoriali o domiciliari e richiedere una collocazione residenziale o semiresidenziale del minore che permetta azioni di supporto educative e psicologiche, dotate di particolare intensità, continuità e fortemente integrate con quelle svolte dai servizi territoriali.

Si connota per una forte integrazione delle competenze socioeducative con quelle psicologiche. Le attività educative e psicologiche , infatti , sono strettamente collegate con gli interventi sociali e sanitari svolti in modofortemente integrato dai servizi territoriali. Accoglienza: bambini e adolescenti (sei-diciassette anni) **Capacità ricettiva**: nove posti.

Rapporto numerico: l'equipe della comunità educativo-integrata prevede la presenza esclusiva di personale educativo avente le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2.2. lettera a1) e a2) della D.G.R. 14 luglio 2014, n. 1106, dalla D.G.R. 25 luglio 2016, n. 1153, dalla D.G.R. 25 marzo 2019, n. 425 e la presenza programmata di uno psicologo.

Nei momenti di presenza dei minori presso le comunità e durante le attività esterne, deve essere garantito un rapporto numerico pari almeno ad un educatore ogni tre ragazzi o frazione di tre; durante le ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore e la reperibilità di un ulteriore operatore.

Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal progetto quadro dei servizi e con le modalità indicate nel progetto educativo individualizzato integrato, interventi di supporto diretto al bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la scuola. In ogni caso egli sostiene gli educatori nell'analisi delle dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed attuazione del progetto individualizzato integrato.

La permanenza nelle comunità educativo-integrate non potrà durare, di norma, più di diciotto mesi, al terminedei quali in sede di valutazione multidimensionale viene effettuata una rivalutazione del caso.

1.3 STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA.

Comunità di Pronta Accoglienza.

Tipologia: è caratterizzata dalla immediata ospitalità e tutela di minorenni che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle autorità competenti, o che, trovati privi di tutela, nonpossono subito rientrare in famiglia.

La comunità di pronta accoglienza è orientata a contenere l'accoglienza per il tempo strettamente necessario adindividuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il ragazzo: tale tempo di norma non può superare i due mesi, qualora siano accolti minori stranieri non accompagnati l'ospitalità può essere estesa fino a cento giorni. Accoglienza: bambini e adolescenti da sei a diciassette anni.

Capacità ricettiva: la comunità di pronta accoglienza può ospitare un numero massimo di dodici minori. In casi di emergenza sono possibili deroghe temporanee, motivate e con adeguata integrazione di personale.

Rapporto numerico: deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico pari almeno a una unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le équipe dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori secondo il capitolo 8.3.1- parte III della D.G.R. 19 dicembre 2011, n.

1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" integrato con le modifiche apportate dalla D.G.R. 14 luglio 2014, n. 1106, dalla D.G.R. 25 luglio 2016, n. 1153, dalla D.G.R. 25 marzo 2019, n. 425, nel rispetto dei rapporti di impiego e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali per quanto riguarda la turnazione.

1.4 STRUTTURE PER L'AUTONOMIA.

• Gruppo Appartamento.

Tipologia: nel gruppo appartamento i ragazzi sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza e nei percorsi di crescita, con un sostegno mirato da parte di educatori.

Il fine ultimo è quello di raggiungere un buon livello di equilibrio personale, di adeguatezza nelle relazioni sociali e autonomia abitativa, di studio e lavorativa.

Accoglienza: accoglie ragazzi prossimi alla maggiore età e giovani provenienti da situazioni di accoglienza peri quali l'esperienza della assunzione di responsabilità individuale e di gruppo si pone come strumento centrale per la maturazione personale, il superamento degli eventuali disagi residui di tipo relazionale e per l'acquisizione di una piena autonomia, anche attraverso il supporto offerto dalle prestazioni dei servizi territoriali, dagli educatori di riferimento e dal quotidiano misurarsi nella vita della comunità.

Per i minori è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'autorità giudiziaria minorile.

I ragazzi provengono prevalentemente da altre strutture residenziali dove hanno raggiunto risultati significativi nel superamento dei disagi presentati e per i quali un'eventuale ulteriore permanenza nella stessa comunità o presso gli affidatari potrebbe essere controindicata.

Capacità ricettiva: massimo sei ragazzi dai diciassette ai ventuno anni. Eccezionalmente, in relazione al livello di maturità e responsabilità raggiunto, possono essere accolti ragazzi di età inferiore, a partire dai sedici anni. Rapporto numerico: Per garantire ai ragazzi un sostegno individualizzato rispetto alla definizione e realizzazione dei propri progetti di vita e nell' esperienza di convivenza, nonché per svolgere le funzioni di supporto relative alla convivenza ed al rapporto con i servizi interessati, vanno assicurate complessivamente trentasei ore settimanali di referenzialità da parte degli educatori . Qualora in struttura siano presenti anche minori, deve essere assicurata la presenza notturna di un educatore o di un adulto che abbia fatto il percorso daadulto accogliente.

E richiesta la reperibilità di un adulto per tutto l'arco settimanale per i casi di necessità. Il sostegno deve essere assicurato da almeno due figure educative, al fine di permettere la continuità del supporto. Una delle due figureeducative assume il ruolo di responsabile.

Comunità per l'autonomia.

Tipologia: la comunità offre una soluzione abitativa e la referenzialità educativa per portare a compimento il processo di integrazione sociale e di autonomizzazione personale di ragazzi anche in esito a percorsi migratori e provenienti da strutture di pronta accoglienza.

La comunità accoglie solo ragazzi con accentuato livello di autonomia, maturità e responsabilità, offre una collocazione abitativa comunitaria, e un impegno degli educatori maggiormente focalizzato sul percorso esterno di inserimento lavorativo e formativo e di sviluppo relazionale. Per i minori è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'autorità giudiziaria minorile.

Accoglienza: ragazzi dai diciassette ai ventuno anni. Eccezionalmente, in relazione al livello di maturità e responsabilità raggiunto, possono essere accolti ragazzi di età inferiore, a partire dai sedici anni.

Capacità ricettiva: la comunità per l'autonomia può accogliere fino a quattordici ospiti.

Rapporto numerico: per garantire ai giovani una funzione di aiuto e concertazione nella definizione e realizzazione dei propri progetti di vita deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore in turno ogni sette ragazzi presenti. Qualora in struttura siano presenti minori, deve essere assicurata la presenza notturna di un operatore o di un adulto che abbia fatto il percorso da adulto accogliente. Deve essere prevista la reperibilitàdurante la notte e nelle occasioni in cui sia presente un solo operatore.

Nel rispetto della Direttiva vigente , dei rapporti di impiego e del Contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi individualizzati.

1.5 STRUTTURE PER GESTANTI E MADRI CON BAMBINI.

• Comunità per gestanti e per madri con bambino.

Tipologia: È una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità. Tale comunità ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali.

È pertanto la necessità di una rilevante intensità tutelare del bambino a caratterizzare questa tipologia di comunità. Restano escluse da tale tipologia le comunità volte al sostegno della madre la cui genitorialità è ritenuta sufficientemente adeguata.

Accoglienza: gestanti, anche minorenni e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minorenni e di fragilità o di disagio. L'accoglienza è definita nell'ambito del progetto quadro dei servizi territoriali. Il progetto di vita viene concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con il servizio territoriale congiuntamente a quelli sanitari se coinvolti, ove possibile con il coinvolgimento della donna e viene messo a punto dalla comunità entro i primi sessanta giorni dall'ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni del bambino, delle sue potenzialità e degli effetti indotti dalla nuova situazione.

Il progetto di vita definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai diciotto mesi), le modalità concui il gruppo di lavoro della comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le madri accolte nelle loro esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomizzazione (ricerca di soluzioni abitative autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali...).

Il progetto di vita dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino che verranno svolte sia dagli operatori della comunità sia dai servizi relativamente a:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini;
- sviluppare la capacità di aiutare il figlio a comprendere, in relazione all'età e capacità di discernimento, il senso dell'esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria situazione familiare, alle funzioni assoltedagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla prospettiva che il progetto di accoglienza persegue per lui e lamadre;
- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico;
- supportare percorsi di crescita ed apprendimento;
- incrementare le capacità di relazione all'interno della comunità e nei contesti sociali frequentati;
- favorire la maturazione delle autonomie personali.

Qualora la competenza genitoriale sia gravemente compromessa e/o sussista decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento del minore ai servizi con suo collocamento assieme alla madre in struttura, la comunità deve predisporre un progetto educativo individualizzato, integrato con il progetto di vita della madre. Anche nel caso non sussista un decreto di affidamento, il servizio sociale deve valutare l'interesse del ragazzo e può impedire, facendo ricorso all'art. 403 c.c., che la madre lo allontani dalla comunità, nel caso ciò possa comportargli un pregiudizio.

Nel caso di gestanti minorenni, viene definito, con le opportune modalità concertative, un progetto educativo individualizzato specifico per la madre.

Capacità ricettiva: non potranno essere ospitati più di otto nuclei e non più di dodici minori.

Rapporto numerico: è garantita, nell'ambito del gruppo di lavoro della comunità, la presenza del responsabile in possesso dei requisiti previsti per le altre tipologie e di almeno un operatore con funzioni ditutela dei bambini o ragazzi e di sostegno alle competenze genitoriali.

È garantito un operatore dell'equipe ogni 6 minori. Nel rispetto della Direttiva vigente , dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti di vita ed educativi individualizzati.

In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza notturna, da parte di un educatore o di una persona che abbia fatto il percorso da adulto accogliente.

All'interno della carta dei servizi è necessario specificare la disponibilità o meno all'accoglienza di madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale

Art. 2 CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La gestione delle strutture comporta lo svolgimento dei seguenti servizi:

Art. 2.1 Servizi Alberghieri.

- a) garanzia del posto letto, assicurando a ciascun minore (o nucleo genitore –bambino/i) la disponibilità di spazi personali da gestire in modo individuale;
- b) pulizia dei locali. L'attività di pulizia si intende comunque comprensiva di periodiche pulizie straordinarie.
- c) preparazione e somministrazione di n. 5 pasti quotidiani, come meglio precisato successivamente al punto 2.4
- d) tutte le attività comunque rientranti nel servizio di tipo alberghiero;
- e) fornitura dei materiali e prodotti occorrenti per le attività sopraindicate.

Art. 2.2 Sorveglianza e cura dei minori.

- a) sorveglianza sui minori 24 ore su 24 (nel caso di fuga del minore o di grave criticità comportamentale dovranno essere gestite le comunicazioni ai servizi coinvolti, al Tutore, all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine);
- b) assistenza ai minori in caso di ricovero ospedaliero con onere economico compreso nella retta, con modalità da concordarsi tra servizio e struttura, anche con l'eventuale coinvolgimento di genitori o altri parenti. Dal 4º giorno di ricovero, anche sulla base delle necessità di cura e delle caratteristiche del minore, potranno essere concordate modalità di rimborso delle eventuali spese di assistenza ospedaliera;
- c) cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana;
- d) cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona;
- e) aiuto per l'assunzione dei pasti ed in tutte le attività relative alle autonomie personali tenendo conto dell'età del minore o di particolari condizioni di disabilità se previsto nel progetto individuale;
- f) accompagnamento da e per la scuola in particolari condizioni in cui si rendono necessarie misure di protezione anche durante il tragitto se previsto nel progetto individuale; per i più piccoli l'accompagnamento dovrà esseresempre garantito;
- g) accompagnamento dall'abitazione alla struttura e ritorno se previsto nel progetto individuale e nel caso in cuii familiari non siano in grado di provvedere;
- h) aiuto nell'assunzione dei medicinali secondo le prescrizioni mediche ed eventualmente avvalendosi dell'assistenza infermieristica;
- i) medicazione di piccole ferite che non richiedano l'intervento medico;
- l) attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessari per tutelare la salute del minore nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- m) provvedere ad acquistare o reperire articoli per le necessità quotidiane (biancheria, vestiario, materiale ludico, materiale scolastico, ecc.).

Art. 2.3 Attività ricreative, educative e di socializzazione.

- a) sostegno educativo all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
- b) garantire la frequenza a strutture socioeducative e/o scuole;
- c) aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- d) per i minori disabili, laddove previsto nel progetto individuale, inserimento in un centro socio-riabilitativo osocio-occupazionale diurno o in attività lavorative;
- e) attività di socializzazione, ricreative e sportive il cui costo massimo mensile va anticipatamente concordatocon ASP.
- f) favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi pubblici e privati presentinel territorio (servizi scolastici, del tempo libero, sociosanitari e di ogni altra risorsa utile presente nel territorio);
- g) adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché ciò non contrasti con le norme vigenti e con la tutale del minore (ad esempio accompagnamento alle funzioni religiose, garanzia di momenti di preghiera, ecc.);
- h) organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di vacanza (senza spese aggiuntive);
- i) ogni altra attività strumentale al progetto individualizzato;
- I) attività di supporto e collaborazione con i servizi istituzionali al fine di favorire:
 - Il rientro del minore nella famiglia di origine;
 - Gestione degli incontri dei genitori con i figli in un'ottica riparativa della relazione genitoriale compromess
- l) attività di sostegno e accompagnamento del minore nell'eventuale passaggio dall'accoglienza in struttura all'affido familiare/adozione
- m) accompagnamento del minore nel percorso di autonomia conseguente al raggiungimento della maggiore età;

Art. 2.4 Pasti.

Il Gestore dovrà garantire la somministrazione di **5** pasti giornalieri nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio di Pediatria di Comunità dell'Azienda USL competente per territorio o dal Pediatra di Base del minore. Ove necessario, in base all'età del minore, si richiede la somministrazione di alimenti specifici per la prima infanzia (latte formulato, omogeneizzati, ecc.). Deve essere garantita, in relazione alle eventuali specifiche esigenze dietetiche degli ospiti, temporanee o permanenti, la somministrazione di pasti personalizzati, compresialimenti speciali in caso di intolleranze alimentari. Deve essere garantito il rispetto delle convinzioni religiose e culturali, secondo quanto risulta dal progetto individuale. La preparazione o fornitura dei pasti è a carico del Gestore, con preparazione all'interno della Struttura o attraverso appalto esterno ad apposita ditta certificata. La Struttura dovrà inoltre provvedere alle operazioni necessarie alla consumazione del pasto da parte degli ospiti. Qualora i pasti siano preparati sul luogo, la Struttura dovrà possedere le certificazioni e le caratteristiche previste dalla normativa vigente e garantire la presenza di personale esperto nella preparazione dei cibi.

Art. 2.5 Cura e igiene personale - Biancheria e vestiario - Materiale scolastico.

Il Gestore:

- cura l'espletamento delle attività necessarie per la pulizia della persona (bagni, ecc.);
- garantisce le altre cure ordinarie della persona, salva eventuale partecipazione del genitore del minore;
- fornisce agli ospiti:
 - ✓ biancheria e vestiario, garantendo adeguati cambi, in base alle esigenze e nel rispetto delle comuni regole igieniche; in mancanza di partecipazione economica della famiglia, tale fornitura è a carico del Gestore, che viprovvederà attivando le risorse ritenute opportune;
 - ✓ accessori e prodotti necessari per la cura e l'igiene personale dei minori, anche in relazione all'età ed al sesso(pannolini, assorbenti igienici, ecc.);
 - ✓ libri e materiale scolastico, in mancanza di partecipazione economica della famiglia, si intende a carico del Gestore che vi provvederà attivando le risorse ritenute opportune.

Art. 2.6 Farmaci e cure mediche.

Il Gestore è tenuto a fornirsi dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti e a sostenere i costi di eventuali ticket sanitari. È tenuto altresì all'acquisto, eventualmente coinvolgendo la famiglia del minore, dei farmaci prescritti dal medico di base per cure ordinarie di comune ricorrenza (es. influenza, ecc.). Nei casi in cui il minore debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie e onerose non previste dal Servizio Sanitario Nazionale comprese eventuali protesi, gli oneri economici non sono a carico del Gestore e saranno definiti caso per caso nell'ipotesi in cui la famiglia d'origine non sia in grado di provvedere.

Art. 2.7 Servizio di pulizia.

Il Gestore provvede, con personale interno o mediante altra impresa, alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria della struttura, garantendo le necessarie prestazioni; sono a carico del Gestore le attrezzature ed i prodotti necessari per le pulizie e per le forniture relative ai servizi igienici.

Art. 2.8 Servizio di lavanderia.

Il Gestore dovrà assicurare, mediante apposito servizio interno alla Struttura oppure ditta esterna, le necessarie prestazioni di lavanderia. Il Gestore deve garantire i necessari ricambi nel rispetto delle ordinarie norme di igiene.

Art. 2.9 Trasporto.

Al fine di permettere la partecipazione degli ospiti alla vita sociale del territorio e la frequentazione di altri comuni ambienti di vita (scuole, centri ricreativi, sportivi, ecc.) o per altre esigenze del minore (es. fruizione servizi sanitari), l'Ente Gestore deve garantire con oneri a suo carico qualsiasi servizio di trasporto, attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici o privati a seconda delle necessità del progetto individuale.

Nella retta saranno compresi almeno due trasporti (intesi andata e ritorno per ognuno) mensili in occasione di accompagnamenti del minore i servizi territoriali per colloqui con l'equipe socio-sanitaria o incontri protetti coni genitori.

3.PROGETTUALITA' INDIVIDUALE

L'impegno delle comunità di accoglienza per assicurare ai soggetti inseriti una compiuta tutela ed il superamento di ogni forma di disagio, nonché per favorire il rientro nel contesto familiare si esprime attraverso una precisa progettualità che la comunità elabora, in collaborazione con i servizi e in attuazione del progetto quadro o del progetto di accoglienza elaborato dal Servizio Sociale Professionale Minori anche in collaborazione con l'U.O.NPIA dell'Ausl di Ferrara zona di Portomaggiore. Tale progettualità assume diverse denominazioni:

- progetto educativo individualizzato;
- progetto educativo-psicologico;
- progetto di vita.

Nelle case/comunità per gestanti e per madre con bambino la progettualità di sostegno al minore viene ricompresa nel progetto di vita della madre, qualora non esista un decreto del Tribunale per i minorenni, caso in cui è redatto per il bambino un progetto educativo individualizzato.

Il Gestore deve altresì utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun minore in cui devono essere annotati i dati previsti dalla direttiva regionale.

Devono essere registrati gli incontri di verifica sull'andamento del progetto individuale effettuati tra gli operatori responsabili del caso e gli operatori della struttura, evidenziando i risultati raggiunti, l'adeguatezza delle strategie adottate, occasionali scostamenti rispetto al progetto e motivazioni.

La relazione con il minore ospite della comunità è orientata dal <u>progetto educativo individualizzato</u>. Si tratta di uno strumento operativo che si colloca all'interno del più complessivo progetto di intervento nei confronti del bambino e della sua famiglia (progetto quadro) definito dal Servizio Sociale Territoriale inviante. Il progetto educativo individualizzato viene elaborato, nella sua forma completa, entro 2 mesi dall'ingresso del minore in comunità. Esso viene definito dopo la fase di prima accoglienza, nella quale si attua un'attenta osservazione del disagio o disturbo del bambinoo ragazzo, del suo vissuto, delle sue modalità di relazione e nella quale si acquisiscono tutte le informazioni utili per svolgere il ruolo educativo. Il progetto educativo individualizzato viene definito e realizzato dalla comunità, in stretto raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, ed è commisurato ai tempi di permanenza previsti nel progetto quadro o progetto di accoglienza definitodai servizi. Esso descrive le modalità per:

- aiutare il bambino o ragazzo a cogliere il senso dell'esperienza che sta vivendo all'interno della comunità, mirata ad assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;
- curare l'integrazione del minore nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con i coetanei, nonché con gli adulti della comunità;
- sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;
- promuovere e sostenere l'autostima;
- supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;
- gestire il rapporto degli ospiti con la loro famiglia, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i minorenni;
- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari.

La comunità predispone una relazione di verifica del progetto educativo individualizzato che viene inviata al competente responsabile del progetto quadro (Responsabile del caso – Servizio Sociale Professionale Minori di ASP "Eppi-Manica-Salvatori"), secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento su richiesta dei servizi territoriali medesimi.

Nelle comunità educativo-psicologiche la progettualità educativa si identifica con il <u>progetto educativo psicologico</u>, in quanto il progetto quadro è caratterizzato da un'alta integrazione socio- sanitaria. Il progetto educativo-psicologico si pone i seguenti ulteriori obiettivi:

- rimuovere gli elementi di disagio e disturbo del bambino o ragazzo, dopo averne approfondito le cause, tramite l'attivazione, quando necessario, di percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale o di gruppo, anche con risorse interne;
- supportare i servizi nel sostegno ai genitori per favorire un recupero delle loro funzioni genitoriali ed aiutarli a fronteggiare e ridurre il disagio o disturbo del figlio.

I bambini o ragazzi ospiti vanno sostenuti, in concorso con i servizi territoriali competenti, in tutti gli aspetti di problematicità che il rientro in famiglia può comportare, anche attivando le opportune modalità organizzative. Gli obiettivi del progetto educativo-psicologico individualizzato dovranno essere ordinati in una scala di priorità, indicando ogni volta che sia possibile, una scadenza temporale per il loro raggiungimento. Nel progetto dovranno essere specificate la figura di riferimento nell'ambito della comunità (che di norma coincide con il responsabile del caso) per l'attuazione dello stesso, le modalità e periodicità dei momenti interni ed esterni di verifica del raggiungimento degli obiettivi, le

forme del raccordo con i servizi esterni interessati.

La comunità predispone una relazione di verifica del progetto educativo-psicologico che viene inviata al competente responsabile del progetto quadro (Responsabile del caso), secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento o su richiesta dei servizi territoriali medesimi.

Al minorenne che raggiunge il 18° anno di età ospite di una struttura educativa per minori deve essere garantita la progettualità più appropriata. Per i neo-maggiorenni la progettualità educativa siidentifica con il progetto di vita. Esso è concertato tra il giovane, i Servizi Sociali che hanno la presa in carico e la comunità; esprime la nuova dimensione "contrattuale" in cui il soggetto, a fronte dell'ospitalità garantita, del supporto educativo concordato e degli altri interventi di sostegno definiti dal sistema dei servizi territoriali, si assume le proprie responsabilità. Il giovane di conseguenza definisce gli impegni di cui si fa carico per perseguire in tempi definiti la completa autonomia e per contribuire nel contempo al buon andamento della convivenza nella comunità.

Il progetto di vita viene elaborato nella sua forma completa dal compimento del diciottesimo annodi età o entro due mesi dall'ingresso del giovane e sottoscritto dal ragazzo, dal responsabile della comunità e dall'U.O. Minori e Famiglia di ASP "Seneca", con il coinvolgimento del servizio sociale dell'Area Adulti. Il passaggio al progetto di vita è assicurato, al compimento del diciottesimo anno, anche qualora il ragazzo permanga nella stessa comunità, purché gli siano garantite condizioni di vita più autonome e responsabili.

Nelle residenze di transizione il responsabile cura l'integrazione con i servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'orientamento formativo e professionale e la ricerca di una soluzione abitativa stabile.

Con le comunità che hanno accolto i ragazzi quando erano ancora minorenni potranno essere condivisi progetti per il sostegno alle autonomie da realizzare attraverso l'inserimento in contesti abitativi e di vita più autonomi, garantendo una continuità progettuale.

Il contributo economico richiesto al servizio sociale funzionalmente competente per gli interventi rivolti ai minori e che vedrà il coinvolgimento e la compartecipazione del servizio sociale adulti, potrà essere modulato in relazione alla costruzione e all'avanzamento di un adeguato percorso di studio e lavoro del giovane fino all'acquisizione di una sufficiente autonomia economica e comunque non oltre il ventunesimo anno. Dopo questa età, l'eventuale prosecuzione del progetto sarà compito del servizio sociale adulti.

4. RAPPORTI CON IL TERRITORIO, CON I SERVIZI E CON I FAMILIARI

Il Gestore favorisce il coinvolgimento del volontariato (singolo o associato) e dell'associazionismo, con funzioni di supporto e non sostitutive dell'apporto degli operatori. In particolare si raccorda coni servizi sanitari ed i servizi scolastici del territorio.

Le comunità sono impegnate a collaborare con i servizi territoriali:

- nell'armonizzare il progetto educativo o educativo-psicologico con il progetto quadro dei servizi sociali:
- nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia d'origine;
- nel realizzare, ove possibile, il suo reinserimento in famiglia, o, in subordine, nel sostenere l'inserimento in una famiglia affidataria o adottiva; ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con i servizi alla realizzazione di un percorso di accompagnamento del minore verso l'autonomia;
- nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza del minore.

Gli operatori, gli adulti conviventi e gli ospiti possono avvalersi dell'apporto di altre figure quali animatori, istruttori, artigiani, volontari del servizio civile, persone in tirocinio formativo professionale o coinvolte nei percorsi formativi propedeutici alle diverse esperienze di accoglienza. Tali figure sono funzionali a coadiuvare le attività di tipo educativo - ricreativo e formativo che si svolgono sia all'interno della struttura che all'esterno. L'impiego di volontari, anche in servizio civile, deve essere previsto in maniera continuativa per un tempo preventivamente concordato con il responsabile della comunità, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato.

In particolare per i bambini e ragazzi stranieri deve essere attivabile al bisogno una figura professionale con competenze linguistiche e culturali adeguate in grado di collaborare con gli educatori per facilitare la comunicazione con il minore e il suo nucleo familiare, nonché per l'eventuale espletamento delle pratiche relative alla permanenza sul territorio nazionale, per la conoscenza ed utilizzo delle risorse del territorio, per l'accompagnamento nei percorsi di accesso al lavoro, alle opportunità formative, ai servizi sanitari e scolastici.

Gli educatori e gli adulti conviventi possono essere coadiuvati da personale ausiliario per la cura della casa e per i servizi generali. La presenza di tale personale va vista come occasione educativa essa stessa, non integralmente sostitutiva di azioni e routine relative alla gestione della casa, che devono comunque entrare nella vita quotidiana dei ragazzi, né tanto meno sostitutiva dell'attività degli educatori.

La rete delle figure di supporto costituisce una risorsa in grado di moltiplicare le potenzialità di accoglienza della comunità. Essa è promossa con continuità dagli adulti che la gestiscono, dagli enti gestori e dai servizi territoriali. Le figure di supporto devono essere tutte coperte da apposita assicurazione ed è possibile corrispondere loro il rimborso di spese documentate.

La struttura favorisce relazioni significative tra i minori ospiti ed i familiari. Il progetto personalizzato predisposto per ciascun minore contiene indicazioni relative agli incontri con i familiari (interni o esterni alla struttura) ed i rientri in famiglia.

5. CARTA DEI SERVIZI

Ad ogni Gestore di comunità è richiesto di produrre una carta dei servizi della comunità. Tale carta documenta la missione, la visione e il progetto complessivo e dettagliato del modello educativo e organizzativo che la comunità assume nei confronti dei bambini e ragazzi e dei Servizi Sociali Territoriali.

Nella carta dei servizi devono essere esplicitati:

- il tipo di utenza, la fascia di età ed il genere dei soggetti che potranno essere ospitati; il numerodi posti disponibili e quelli eventualmente dedicati alla pronta accoglienza con specificazione degli aspetti logistici; le modalità di ammissione e dimissione;
- le metodologie educative che si intendono adottare e le modalità del sostegno psicologico, qualora previsto;
- il rispetto delle esigenze culturali e religiose dei minori;
- i servizi garantiti all'interno ed all'esterno della comunità;
- le forme della gestione organizzativa, con particolare riferimento alle modalità operative degli adulti accoglienti o del gruppo degli educatori, al numero degli educatori dedicati a tempo pieno ea tempo parziale (parametrati al numero di ospiti presenti), alle funzioni del responsabile e alle modalità di esercizio della supervisione, laddove prevista;
- le eventuali forme di presenza delle figure di supporto (volontari e tirocinanti), il loro coordinamento e il monte ore dedicato alle attività non a diretto contatto con i bambini per le comunità diverse dalla casa famiglia e dalla comunità familiare;
- gli impegni che il Gestore assume per la formazione e l'aggiornamento degli adulti o degli operatori, le modalità della documentazione e della sua conservazione, anche in ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza;
- le modalità adottate per l'ascolto e la partecipazione dei minori o delle mamme con bambino ospiti dei servizi;
- le rette commisurate alle prestazioni offerte.

La carta dei servizi deve essere redatta in modo da facilitarne la comprensione da parte degli ospiti, delle loro famiglie e dei servizi territoriali e deve essere consegnata a ciascun utente e/o familiare al momento dell'ingresso in struttura.

Per quanto riguarda le comunità che rendono disponibili posti per la pronta accoglienza, la cartadei servizi dovrà anche specificare un modello operativo per l'emergenza, da attivarsi nelle prime 48 ore. Nella carta dei servizi dovrà essere individuato il responsabile della comunità e specificate le forme dell'eventuale delega ad altro operatore o adulto.

Vanno inoltre evidenziati tutti gli elementi per facilitare la comunicazione con la comunità medesima e per assicurare il coordinamento dei volontari e tirocinanti.

La Carta dei servizi dichiara l'eventuale disponibilità alla prosecuzione della permanenza dei ragazzi ospitati oltre il compimento del diciottesimo anno, specificando gli aspetti logistici ed organizzativi dell'accoglienza dei giovani adulti.

La Carta dei servizi è aggiornata in caso di necessità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio e della valutazione delle attività verificate. Ogni aggiornamento dovrà essere inviato ad ASP.

6. OBBLIGHI INFORMATIVI

Ogni comunità o residenza deve disporre di un registro degli ospiti costantemente aggiornato.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L. 184/83, le strutture residenziali che ospitano minori devono trasmettere ogni 6 mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori accolti, con l'indicazione della località di residenza dei genitori, i rapporti con la famiglia e le condizioni psicofisiche dei minori stessi. All'Ente Gestore o al responsabile della comunità è fatto obbligo altresì di:

- soddisfare le richieste di dati necessari per alimentare i sistemi informativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- informare dell'avvenuta ammissione o dimissione in comunità il Responsabile del Servizio Sociale Professionale dell'ASP "Eppi-Manica-Salvatori" cui è attribuita la responsabilità del progetto educativo che ha l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni,

tramite una relazione semestrale, e di comunicare alle stesse autorità giudiziarie ogni evento di particolare rilevanza;

- elaborare ed inviare al servizio sociale competente le relazioni di verifica del progetto educativo o educativo-psicologico individualizzato o del progetto di vita, secondo le modalità e i tempiconcordati;
- comunicare tempestivamente eventuali allontanamenti non autorizzati degli utenti inseriti al Servizio inviante e, nel caso di minori, alle Forze dell'Ordine.

A tali obblighi si aggiunge l'impegno del Gestore:

- a comunicare tempestivamente ad ASP "Eppi Manica-Salvatori" ogni variazione rispetto a quanto dichiarato all'atto della domanda di inserimento nell'elenco;
- a mantenere aggiornati i seguenti documenti: autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di competenza; Carta dei Servizi; sintesi del Progetto educativo generale.

Art. 7 REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI DEL PERSONALE.

Art. 7.1 Requisiti Generali.

Per una maggiore garanzia dei bambini e dei ragazzi, tutti gli adulti con cui questi vengono in contatto devono essere in possesso, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", delle qualità morali di seguito indicate:

- a) insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di non essere mai stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno deidelitti indicati agli art. 380 e 381 del codice di procedura penale;
- b) non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi. L'intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali.

Le qualità morali possedute sono attestate dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa". Agli effetti della dichiarazione suddettasi considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Nei casi previsti dalla legge e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato penale del casellario giudiziale ex art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 ""Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti".

Art. 7.2 Requisiti Professionali.

Il personale addetto deve essere in possesso dei titoli professionali richiesti dalla normativa richiamata inpremessa, in relazione alle diverse tipologie di struttura.

Le caratteristiche dei servizi determinano la necessità che il personale addetto a funzioni educative esprima le capacità sottoindicate:

- capacità di ascolto attivo e di instaurare un rapporto sufficientemente empatico con il minore;
- competenze pratiche di aiuto alla persona;
- capacità di osservazione delle condizioni del minore sul piano del benessere psico-fisico e sociale;
- capacità di rilevare i bisogni e le risorse al fine di poter utilmente contribuire alla definizione dei pianipersonalizzati di intervento e alla loro verifica;
- capacità di rapporto con gli altri e di comprensione sul piano relazionale e sociale delle situazioni individuali e familiari in rapporto al proprio specifico operativo;
- capacità di lettura del contesto in cui si opera;
- capacità di agire all'interno di una cornice preventiva e riabilitativa;
- capacità di saper individuare sia le aree di autonomia che quelle di collaborazione e di saperle gestireadequatamente;
- conoscenza della rete dei servizi che possono essere utilizzati per le attività inerenti I a propria utenza:
- capacità di raccordo con altre figure professionali ed altri enti.

Data l'importanza per il minore della continuità delle figure di riferimento, si chiede al Gestore di limitare le sostituzioni degli operatori e di adottare strategie atte a contenere il più possibile il turn over. È possibile l'impiego di volontari e/o in servizio civile; essi dovranno svolgere la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali.

Art. 8 PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. 81/08.

Il soggetto gestore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro.

Resta inteso, in ogni modo, che ASP, rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario ed il personale dipendente. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Avviso, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti da ASP. La formazione dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, e dovrà essere garantita per tutta la vigenza del contratto.

Il soggetto gestore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e sicurezza, nonché alla disciplinaprevidenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 9 AMMISSIONI E DIMISSIONI

L'ammissione in struttura può avvenire sulla base delle seguenti procedure:

Ammissione programmata: le modalità e i tempi dell'ingresso vengono concordate tra ASP e il Responsabile della struttura. Qualora il Gestore si dichiari disponibile ad accogliere situazioni in emergenza l'ammissione dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta di inserimento.

Pronta accoglienza (per le strutture che offrono questo servizio): l'accoglienza deve essere garantita contestualmente alla richiesta.

Dimissione: la dimissione avviene su disposizione di ASP in conformità a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile se coinvolta, nei seguenti casi:

- raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale;
- trasferimento di struttura, in base all'età, al sesso o comunque al mutamento dei bisogni e delle caratteristiche del minore, compatibilmente nell'interesse dello stesso e nell'intento di ridurre al minimo l'impatto emotivo;
- variazione del progetto individuale da parte del Servizio Sociale;
- raggiungimento della maggiore età (salvo progetti di accompagnamento).

Art 9.1 Posti disponibili per eventuali emergenze

ASP si riserva la facoltà di stipulare accordi con i Gestori con la formula "vuoto per pieno" al fine di mantenere per eventuali emergenze posti disponibili in strutture dedicate nell'ambito comunale o provinciale.

Art. 10 CORRISPETTIVO E ASSENZE

Il corrispettivo per il servizio prestato dal Gestore è espresso come retta giornaliera individuale nella misura offerta in sede di partecipazione all'avviso pubblico. Gli importi indicati si intendono al netto di iva se ed in quanto dovuta.

La retta s'intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle

Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di assenza per i seguenti motivi:

- necessità di cure presso gli ospedali
- soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni nel mese)
- rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max 15 giorni nel mese)
- fuga (solo per i primi 5 giorni)

Per le assenza sopra descritte, debitamente documentate, la struttura residenziale percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta all'80% della retta intera.

L'ASP "Eppi – Manica – Salvatori" potrà riconoscere la retta intera, qualora la degenza ospedaliera del minore richieda un particolare carico assistenziale per il personale educativo della struttura. Tale evenienza deve essere formalmente comunicata dal responsabile della struttura.

Il soggetto si impegna a mantenere le rette e i costi dichiarati per il periodo di validità del presente avviso.

Art. 11 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I gestori si impegnano all'emissione delle fatture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il pagamento avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di 30 gg. decorrenti

dalla data di ricevimento fattura o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di regolare esecuzione.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva e anche mediante il sistema Equitalia servizi SPA in conformità alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 3/10/2006 n. 262 convertito in legge n. 286/2006 e s.m.i.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 s.m.i.

Resta in carico all'ente gestore l'obbligo di comunicare ad ASP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Art. 12 SUBAPPALTO.

Date la natura del servizio e dell'utenza e la temporaneità delle necessità non è previsto subappalto.

ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I gestori assicurano il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13/08/2010. I bonifici dovranno riportare i codici CIG assegnati di volta in volta agli affidamenti effettuai. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti costituisce causa di risoluzione del contratto.